

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società per azioni denominata:
“Fürstenberg Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.”
o in forma abbreviata
“Fürstenberg SIM S.p.A.”

La società fa parte del Gruppo Banca Ifis. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana per l’esecuzione delle istruzioni impartite da Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2 – Oggetto.

La società ha per oggetto esclusivo l’esercizio professionale, anche mediante lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. c-bis), d) e f) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e successive modifiche, il cui esercizio è in ogni caso circoscritto, tempo per tempo, a quanto autorizzato dall’Autorità di Vigilanza.

La Società esercita inoltre, in conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa sopracitata e dalle Autorità di Vigilanza con propri regolamenti, ogni altro servizio accessorio previsto dall’art. 1, comma 6, del TUF e ogni altra attività connessa e strumentale al perseguimento dello scopo sociale, ed in particolare lo sviluppo di una piattaforma software evoluta utilizzabile via internet, o mediante altri metodi di accesso remoto, finalizzata all’offerta di un servizio di gestione di portafogli innovativo, con facoltà di concedere anche a terzi la licenza di utilizzo della piattaforma realizzata.

La Società può compiere qualsiasi operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta utile dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di tutte le attività riservate per legge ad altre categorie di soggetti.

In particolare, la Società può assumere partecipazioni in società nonché svolgere ogni altra attività, compresa quella nell’ambito immobiliare, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, salve le riserve di attività previste dalla legge ed entro i limiti posti da leggi e regolamenti.

Articolo 3 – Sede.

La società ha sede legale in Milano.

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell’assemblea dei soci.

Articolo 5 – Domicilio dei soci.

Il domicilio legale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello riportato nel Libro dei Soci.

TITOLO II CAPITALE – AZIONI – TRASFERIMENTO DELLE AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI - RECESSO

Articolo 6 – Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale è di Euro 6.462.428,20, diviso in n. 612.909.347 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel Libro dei Soci.

Articolo 7 – Aumenti di capitale

Fatti salvi i casi in cui l'assemblea straordinaria deliberi di volta in volta l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, nell'osservanza dell'art. 2441 c.c., l'emissione di azioni derivanti da aumenti di capitale a pagamento è effettuata in opzione, ai sensi di legge.

Possono essere deliberati, nelle forme di legge e nell'osservanza di quanto sopra stabilito, aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti diversi dal denaro.

Articolo 8 – Trasferimenti di azioni

Qualora un trasferimento di Azioni (o la sottoscrizione di un aumento di capitale) determini il raggiungimento e/o il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie individuate dall'articolo 15 del Dlgs. 58/98 e s.m.i. e relative disposizioni di attuazione, il trasferimento delle Azioni (e/o la sottoscrizione di un aumento di capitale) sarà sospensivamente condizionato al rilascio del relativo nulla osta da parte della Banca d'Italia.

Articolo 9 – Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, ai sensi degli artt. 2346, comma 6 e 2349, comma 2, del codice civile, potrà emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea dei soci. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando in particolare i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10 - Recesso

I Soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società, né in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 11 - Convocazione, diritto di voto e intervento e rappresentanza in assemblea

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito ovvero in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto di un voto in tutte le assemblee.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel Libro dei Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In presenza di tali circostanze, la riunione si reputerà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L'assemblea ordinaria, inoltre, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia di politiche e prassi di remunerazione applicabili alle società di intermediazione mobiliare: (a) stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati; (b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del restante personale, nonché i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option, stock grant); (c) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione (c.d. golden parachute). In sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, l'assemblea delibera sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del "personale più rilevante" (come di volta in volta individuato ai sensi della normativa applicabile e/o della politica di remunerazione approvata) superiore a 1:1, e comunque entro il limite previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, fermo restando che la delibera assembleare è assunta su

proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo la procedura indicata nelle disposizioni regolamentari.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge ovvero dalla relativa disciplina applicabile.

Articolo 13 – Presidente, Segretario e verbale dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente Vicario o dall'Amministratore Delegato, se nominati, o, in mancanza, da un presidente eletto dall'assemblea.

Spetta al Presidente di dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure della votazione. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato; diversamente, ovvero in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dall'assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 amministratori, secondo deliberazione assembleare, di cui almeno 1 membro dovrà essere un Consigliere Indipendente.

Ai fini del presente statuto sociale, un Consigliere sarà considerato indipendente laddove non abbia funzioni esecutive e non ricorrano le seguenti ipotesi:

- a) controlli, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la Società o sia in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipi a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o sia in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), abbia, o abbia avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 1. con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 2. con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero sia, o sia stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) riceva, o abbia ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento fisso di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati della Società) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- e) sia stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) sia socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) sia uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'accertamento dell'indipendenza dei consiglieri rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso cessi un amministratore si applicherà il disposto dell'art. 2386, comma 1, c.c.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo, non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Articolo 15 - Compenso degli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche si applica l'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

Articolo 16 - Cariche sociali e deleghe di poteri

L'assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in persona del candidato designato dai Soci Ordinari. In mancanza di designazione del Presidente da parte dei Soci Ordinari, il Presidente è nominato dall'assemblea a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, può nominare uno o più Vice Presidenti, sia Vicari che non. Il Consiglio può pure nominare un Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dai suoi componenti.

Il Consiglio può delegare nei limiti consentiti dalla Legge e dal presente Statuto proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati e/o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone all'atto della nomina, numero dei componenti, attribuzioni e poteri.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, ove nominato, mediante lettera raccomandata, oppure mediante telefax o posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o **posta elettronica** spediti almeno 1 (un) giorno prima di quello della riunione.

Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti in discussione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'Amministratore Delegato se nominati; in difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Su consenso unanime dei Consiglieri presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,

che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Essi possono quindi compiere, nei limiti di legge e statuto, tutti gli atti e le operazioni, anche di disposizione, opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è data altresì la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 20 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori anche generali e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 21 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, ove nominato.

La rappresentanza può inoltre essere conferita all'Amministratore Delegato dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. La rappresentanza spetta altresì agli Amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione ha delegato la firma sociale per specifici e singoli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori ai sensi del presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione nonché ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Articolo 22 - Requisiti

Gli Amministratori e il Direttore Generale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO V CONTROLLO

Articolo 23 – Collegio Sindacale

La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci sono nominati dall'assemblea ordinaria.

I sindaci devono possedere i requisiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi a mezzo video-conferenza o teleconferenza, secondo quanto sopra stabilito per le riunioni consiliari.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione iscritta negli albi previsti dalla legge e in possesso delle qualifiche richieste dalla legge e dalle norme regolamentari tempo per tempo vigenti.

Resta fermo ogni eventuale ulteriore obbligo stabilito dalla legge e dai regolamenti per le società di intermediazione mobiliare.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea dei Soci, la quale ha la facoltà di istituire particolari riserve.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 27 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Essa potrà altresì provvedere alla loro sostituzione.

Articolo 28 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato in dipendenza dell'intervenuta efficacia in data odierna della variazione della denominazione della Società da **“Euclidea Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.”** o in forma abbreviata **“Euclidea SIM S.p.A.”** a **“Fürstenberg Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.”** o in forma abbreviata **“Fürstenberg SIM S.p.A.”**, variazione deliberata dall'assemblea dei soci tenutasi in data 21 novembre 2025, verbalizzata con atto in pari data n. 77230/16725 di repertorio a rogito dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 15 dicembre 2025 al n. 131173, serie 1T, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 2 dicembre 2025.

Milano, 26 gennaio 2026